

Berna, Zurigo, novembre 2010

**Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione  
(suissetec)**

Il presidente                      Il direttore

Peter Schilliger                  Hans-Peter Kaufmann

**Sindacato Unia**

Il co-presidente                  Il co-presidente                  Il responsabile del ramo

Renzo Ambrosetti                  Andreas Rieger                  Rolf Frehner

**Sindacato SYNA**

Il presidente                      Il responsabile del ramo

Kurt Regotz                      Nicola Tamburrino

## Appendice 8

### **Convenzione collettiva di lavoro (CCL) nel ramo svizzero della tecnica della costruzione del 1° gennaio 2010**

**Accordo valido dal 1° gennaio 2011**

**In applicazione delle disposizioni della CCL, le parti contraenti stabiliscono quanto segue:**

**Art. 25 Durata del lavoro**

Ai sensi dell'art. 25.2 CCL, le parti contraenti fissano la durata annuale lorda del lavoro per il 2011 (tutti i giorni della settimana inclusi i giorni festivi ma senza i sabati e le domeniche) a 2080 ore.

**2. Art. 29 Vacanze**

La durata delle vacanze è pari a:

- fino a 20 anni compiuti 27 giorni di vacanze
- dai 20 ai 35 anni 24 giorni di vacanze
- dai 36 ai 49 anni 25 giorni di vacanze
- dai 50 ai 54 anni 27 giorni di vacanze
- dai 55 ai 60 anni 28 giorni di vacanze
- dai 61 ai 65 anni 30 giorni di vacanze

**3. Art. 39 Salari minimi**

I salari orari si calcolano secondo l'art. 37.2 CCL con il divisore 173.3 in rapporto al salario mensile.

**Montatore 1**

Dipendenti in possesso di un attestato di capacità svizzero o di un attestato estero equivalente e in grado di lavorare in modo autonomo

Categoria	al mese	all'ora
1° anno dopo l'apprendistato	3'900.–	22.50
2° anno dopo l'apprendistato	4'050.–	23.37
3° anno dopo l'apprendistato	4'200.–	24.24
4° anno dopo l'apprendistato	4'400.–	25.39
5° anno dopo l'apprendistato	4'550.–	26.25
6° anno dopo l'apprendistato	4'700.–	27.12

**Montatore 2a)**

Dipendenti con certificato federale di formazione pratica nel ramo della tecnica della costruzione nonché lavoratori con un attestato di capacità in un ramo artigianale della lavorazione del metallo.

Categoria	al mese	all'ora
1° anno dopo l'apprendistato	3'600.–	20.77
2° anno dopo l'apprendistato	3'750.–	21.64
3° anno dopo l'apprendistato	3'900.–	22.50
4° anno dopo l'apprendistato	4'100.–	23.65

**Montatore 2b)**

Lavoratori semi-qualificati, non autonomi, senza attestato di capacità, che sono in grado di svolgere lavori semplici in base alle istruzioni ricevute e hanno compiuto i 20 anni di età.

Categoria	al mese	all'ora
1° anno di servizio	3'500.–	20.20
2° anno di servizio	3'600.–	20.77
3° anno di servizio	3'700.–	21.35
4° anno di servizio	3'850.–	22.22

**4. Art. 41 Adeguamento salariale**

**Adeguamento salariale dal 1° gennaio 2011**

Ai sensi dell'art. 41 CCL, la massa salariale complessiva dei lavoratori assoggettati al CCL è aumentata dell'1,2%. A ogni lavoratore assoggettato al CCL spetta un adeguamento salariale generale di fr. 50.– al mese. L'eventuale saldo restante è distribuito individualmente secondo il principio del rendimento. Non sono sottoposti a questa regolamentazione i contratti di lavoro stipulati durante l'anno 2010. Gli aumenti salariali convenuti nel 2010 possono essere ritenuti.

**5. Art. 44 Indennità per lavoro fuori sede**

Ai sensi dell'articolo 44.1 e 2 CCL sussiste un diritto a un'indennità per le spese derivanti dal lavoro fuori sede, se il luogo di lavoro esterno

- si trova al di fuori di un raggio di 10 km di distanza oppure
- al di fuori di un perimetro delimitato di un raggio di circa 10 km

dalla sede della ditta/dal luogo di assunzione.

In base all'articolo 44.3 CCL, l'indennità per il pranzo ammonta a Fr. 15.-/giorno.

**6. Art. 45 Indennità per l'uso del veicolo privato**

In base all'articolo 45.2 CCL, l'indennità per l'uso dell'auto privata ammonta a Fr. 0.60/km.